

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4137

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCAIOLA, COLUCCI, FIORI, LAGANÀ,
NUCCI MAURO, PATRIA**

Presentata il 5 novembre 1986

**Estensione alla categoria delle ostetriche dei benefici previsti
dall'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disparità di trattamento che si verificano nel nostro paese, obbligano i legislatori a prendere l'iniziativa di continui provvedimenti per equilibrare alcune ingiustizie normative. È il caso dell'articolo 24 della legge n. 1646 del 1962, concernente « Modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro », il quale prevede che il personale femminile, iscritto alla Cassa per le pensioni di dipendenti degli enti locali, munito del diploma di infermiera professionale, rilasciato da scuola-convitto, istituita ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possa

chiedere oltre al riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola-convitto, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Come avevo avuto già modo di richiamare la vostra attenzione con una mia precedente proposta di legge sulla estensione del suddetto beneficio alle vigilatrici d'infanzia, in questa occasione desidero porre l'accento sulla categoria delle ostetriche che conseguono diploma o nelle scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetrico-ginecologiche delle università, o nelle scuole di ostetricia autonome istituite ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 15 otto-

bre 1936, n. 2128, e disciplinate dal successivo regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630.

La presente proposta di legge quindi ha lo scopo di estendere il beneficio del riscatto, ai fini pensionistici, anche alla categoria delle ostetriche per gli anni corrispondenti a quelli necessari al conseguimento del diploma.

A tale proposito, nel raccomandare agli onorevoli colleghi il doveroso esame della questione sottolineata, desidero ricordare, infine, che la stessa Corte dei conti, con ordinanza del 23 marzo 1982, ha demandato alla Corte costituzionale la risoluzione della questione di legittimità del citato articolo 24 della legge n. 1646 del 1962.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è aggiunto il seguente comma:

« Il beneficio di cui al primo comma è esteso alla categoria delle ostetriche che abbiano conseguito il diploma presso le scuole di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921 ».